



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO



Via Francesco Maria Inzitari, 1 - 89016 RIZZICONI (RC) Tel. 0966 53015 sito web: [www.icrizziconi.edu.it](http://www.icrizziconi.edu.it)

peo: [rcic85100n@istruzione.it](mailto:rcic85100n@istruzione.it) pec: [rcic85100n@pec.istruzione.it](mailto:rcic85100n@pec.istruzione.it)

C.F. 91016300807 C.M. RCIC85100N

Rizziconi, lì 31/03/2022

**Alle famiglie e agli alunni**

**Al personale Docente**

**Al personale A.T.A.**

**Ai Referenti Covid di Istituto**

**Al Sito web**

**OGGETTO: Comunicazione aggiornamento delle modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.**

In riferimento al D.L. 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” e alle successive note del Ministero dell’Istruzione:

- “Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022”, prot. n. 620 del 28/03/2022;
- “Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2”, prot. n. 410 del 29/03/2022;

si rimette la presente per fornire puntuali indicazioni operative.

Si premette che le sopraggiunte disposizioni semplificano la previgente regolamentazione, intervenendo sulla disciplina della gestione dei contatti di casi di positività in ambito scolastico e favorendo l’attività didattica in presenza, pur evidenziando che la contestuale cessazione dello stato di emergenza (31/03/2022) non rileva la scomparsa del correlato rischio sanitario.

Le misure in parola, rinviando comunque ad una integrale lettura delle due note citate e che restano allegate alla presente, saranno applicate a partire dal 01/04/2022.

Restano ferme le ormai consolidate regole generali e che di seguito giova richiamare:

- obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine;
- è raccomandato il rispetto della distanza di interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici scolastici non lo consentano;
- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°C.

In ordine alle misure previste per la scuola dell'Infanzia, in presenza di almeno quattro casi di positività tra le bambine e i bambini nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti, nonché per gli allievi che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

In ordine alle misure previste per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria di primo grado, in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

Analogamente a quanto già evidenziato per la scuola dell'Infanzia, in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Gli alunni in isolamento per infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della Didattica Digitale Integrata (DDI), su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

Ai discenti affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza, in funzione delle specifiche esigenze dell'allievo.

La riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

In analogia a quanto già previsto dalle previgenti misure, l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente (ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico).

E' opportuno aggiungere, altresì, che:

- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- fino al 30 aprile p.v. si potrà accedere all'Istituzione scolastica solo esibendo il green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test), fermo restando le nuove disposizioni circa l'obbligo vaccinale a carico del personale della scuola di cui alla nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 620 del 28/03/2022 citata in premessa e a cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.

Ai sensi dell'art. 4, c. 2 del D.L. in premessa, a decorrere dal 01/04/2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

A partire dalla cessazione dello stato di emergenza contestualmente viene meno:

- a) la fornitura garantita dalla Struttura Commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'Infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza di alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

b) la procedura di acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite.

Al riguardo è stato previsto un incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che permetterà all'Istituzione scolastica, beneficiaria dell'assegnazione, l'acquisto, alle condizioni tecniche-economiche più convenienti, di mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa suindicata.

La fornitura di mascherine chirurgiche, invece, continuerà ad essere assicurata dalla nuova Unità organizzativa che, a partire dal 01/04/2022, sostituirà la struttura commissariale di supporto per l'emergenza Covid-19.

Si allega alla presente:

- Nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 620 del 28/03/2022;
- Nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 410 del 29/03/2022.

Unitamente restano a corredo:

- Documento prodotto dal Ministero dell'Istruzione "Scuola, cosa accade dal 1° aprile";
- Modello di richiesta per l'attivazione della Didattica Digitale Integrata, riformulato rispetto a quello già in uso, nel rispetto delle sopraggiunte disposizioni normative (lo stesso è da trasmettersi alla scuola via mail all'indirizzo [rcic85100n@istruzione.it](mailto:rcic85100n@istruzione.it), debitamente compilato in ogni sua parte).

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Ing. Giuseppe Martino**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993